



UNADIS
UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Il Segretario Generale
Roma, 4 aprile 2018
Prot. 1624/G/4.04.2018

Al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Cons. Santi Consolo
capodipartimento.dap@giustiziacert.it

Al Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Dir. Gen. Pietro Buffa
dgpersonale.dap@giustiziacert.it
dgrisorse.dap@giustiziacert.it

E, p.c.
Al Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando
segreteria.ministro@giustizia.it

Al Capo di Gabinetto
Cons. Elisabetta Cesqui
centercifra.gabinetto@giustiziacert.it

Oggetto: Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali di seconda fascia - Dirigenti area 1- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - richiesta emanazione interpello ai sensi dell'art. 20 C.C.N.L. 21.4.2006 e revoca procedure ad interim pubblicate il 13 marzo 2018

Sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, il 13 marzo 2018 è stato pubblicato l'interpello per tre posizioni dirigenziali di II^a fascia per i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria di Bari, Padova e Catanzaro.

La procedura prevedeva il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali di seconda fascia *ad interim*, ai sensi dell'art. 61 del C.C.N.L., sottoscritto il 21 aprile 2006 e dell'art. 8 del d.m. 15 maggio 2013.

Si evidenzia che le tre sedi dirigenziali indicate nell'interpello sono senza titolare in via non temporanea.

Se pur l'art. 61 del C.C.N.L., sottoscritto il 21 aprile 2006, consente, in via generale, il ricorso all'incarico *ad interim*, si esprime l'avviso che avrebbe dovuto applicarsi la procedura di cui all'art. 20 C.C.N.L. 21.4.2006 e che sarebbe dovuto essere stato emanato, quantomeno in via preliminare, un interpello per la mobilità dei dirigenti area 1 afferenti lo stesso Dipartimento, ed in seguito, del Ministero della Giustizia, atteso il ruolo unico.

La decisione di affidare tali posti di funzione a dirigenti con incarico *ad interim* risulta altamente disfunzionale e in contrasto con l'interesse pubblico, sia sotto il profilo economico che gestionale.



Se ne espongono appresso alcuni motivi:

- a) l'incarico *ad interim* creerà un grave disagio e disservizio sia nella sede di servizio ordinaria nel quale i dirigenti hanno il precedente incarico, sia nella nuova sede che sarà ricoperta in maniera precaria e necessariamente discontinua;
- b) i dirigenti Area 1 sono gli unici dirigenti nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ad essere stati costretti, nel 2017, ad una rotazione negli incarichi che ha comportato, nei fatti, un significativo allontanamento di centinaia e centinaia di chilometri dalla residenza, per il 90% di costoro, per accettare un incarico, e che tale modus operandi è risultato immotivato, atteso che l'Amministrazione non ne ha tratto alcun vantaggio, ma che ha comunque procurato un gravissimo danno per gli stessi e per le loro famiglie;
- c) per ricoprire posti di funzione alla procedura ordinaria (art. 20 C.C.N.L. 21.4.2006), e non alla procedura prevista per gli incarichi *ad interim*, codesta Amministrazione avrebbe potuto attenuare tale disagio, anche se solo in parte e solo per alcuni. Resta quindi inspiegabile ed ulteriormente ingiusto che codesta Amministrazione non si sia adoperata per consentire loro di poter richiedere la mobilità all'interno della stessa Amministrazione per le sedi non ricoperte;
- d) si evidenzia che codesta stessa Amministrazione tollera, invece, che altra categoria di Dirigenti appartenenti alla cd. Dirigenza penitenziaria prestino servizio nella stessa sede anche da decine di anni o presso sedi a pochi chilometri dalla residenza o che alcuni siano addirittura senza alcun incarico nelle sedi di servizio prossime alla residenza;
- e) infine, si evidenzia che codesto Dipartimento è l'unico, tra i quattro afferenti il Ministero della giustizia, a non avere pubblicato periodicamente interpelli di mobilità per i dirigenti area 1, a danno delle legittime aspettative dei dirigenti potenzialmente interessati.

In conclusione, si ritiene che codesto Dipartimento debba almeno parzialmente rimediare alla grave ingiustizia sopra descritta ed emanare nuovo interpello ai sensi dell'art. 20 C.C.N.L. 21.4.2006, revocando quello pubblicato il 13 marzo 2018 e così procedere periodicamente ovvero ogni qualvolta risulti non ricoperto un posto di funzione.


Dott. Avv. Barbara Casagrande